

COMUNE DI BRUNICO

Piano paesaggistico

Relazione illustrativa

1. Punto di partenza e obiettivi

Il piano paesaggistico rielaborato del Comune di Brunico è stato approvato con D.P.G.P. n. 328/28/1 del 09 settembre 1994. Il piano è stato quindi elaborato poco meno di 10 anni fa. Nel frattempo si sono notevolmente modificati i criteri di pianificazione e le disposizioni generali. Oltre alle modifiche presentate il piano dovrebbe quindi essere adattato anche alle norme generalmente adottate nella pianificazione paesaggistica.

Le novità più importanti riguardano inequivocabilmente le zone di tutela paesaggistica (zone di rispetto/paesaggio di particolare tutela) per le quali è previsto un nuovo regolamento relativo all'estrazione di ghiaia e all'autorizzazione paesaggistica. Le modifiche inoltre riguardano alcune norme singole relative al paesaggio naturale, agli impianti di risalita e alla tutela degli alberi. Infine viene proposta anche l'individuazione di un ulteriore monumento naturale.

In quest'occasione le norme di tutela vengono ripulite da formulazioni obsolete e le indicazioni a leggi o articoli di leggi, nel frattempo emendati, vengono corrette. Per avere una miglior visione d'insieme è stato redatto un nuovo testo unico dell'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni. Anche la cartografia viene rinnovata: vengono inserite le modifiche richieste e inoltre si dovranno adottare la segnatura di pianificazione e le voci di legenda oggi usuali nonché l'adattamento del piano al piano urbanistico comunale, al quale sono state applicate varie modifiche.

2. Le modifiche

Zone di tutela paesaggistica:

Paesaggio di particolare tutela/zone di rispetto

Sono state presentate alcune richieste per ***l'estrazione di ghiaia*** in superfici, che si trovano in zone di tutela paesaggistica. Secondo le norme del piano paesaggistico del Comune di Brunico oggi in vigore è vietata l'estrazione di ghiaia in tali zone e, unicamente in caso eccezionale, la I. Commissione provinciale per la tutela del paesaggio può consentire la temporanea estrazione di materiale inerte. Queste zone di tutela riguardano però in gran

parte campi agricoli coltivati in modo intensivo e l'obiettivo primario di tutela è di risparmiare tali aree da un'eccessiva opera di edificazione e di allacciamento di cavi. Il divieto generale per l'estrazione di ghiaia per cui può essere cancellato, dal momento che trattasi di interventi limitati nel tempo e la qualità del paesaggio, una volta finita l'estrazione, deve essere in ogni caso ripristinata o può essere addirittura migliorata. Rimane invariato il divieto per la realizzazione di impianti per il trattamento della ghiaia nelle zone di tutela paesaggistica, in quanto essi rappresentano un danno per il paesaggio illimitato nel tempo.

Norma oggi in vigore:

"È vietata l'apertura di cave di qualsiasi tipo. In caso eccezionale la I. Commissione provinciale per la tutela del paesaggio può consentire la temporanea estrazione di materiale inerte. È vietato inoltre l'attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, per raggiungere le quali l'attraversamento della zona vincolata risulti necessario."

Nuova Norma:

"Sono vietati gli impianti per il trattamento della ghiaia, nonché l'attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, per raggiungere le quali risulti necessario l'attraversamento della zona vincolata."

Le norme del piano paesaggistico del Comune di Brunico in vigore impongono per le zone di tutela paesaggistica un **obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio** per i progetti di fabbricati o opere ammessi. D'ora in poi tale obbligo di autorizzazione verrà mantenuto solamente per certi ambiti di queste zone di tutela. Si tratta di zone particolarmente esposte, che presentano un considerevole valore naturalistico o che si trovano nelle immediate vicinanze di biotopi o di costruzioni di elevato pregio storico-culturale, che conferiscono una particolare impronta al paesaggio (le zone di rispetto presso il castello di Brunico e il castello Lamprecht, i pascoli alberati prevalentemente con larici sopra Villa S. Caterina, il cono di deiezione provvisto di pregevoli filari di siepi a nord di San Giorgio e le aree adiacenti ai biotopi Auenbachl, Paludi di San Giorgio, Palude Reipertinger e Sternbachmoos).

Norma oggi in vigore:

"I progetti di fabbricati o opere ammesse devono essere sottoposte all'esame della II Commissione provinciale per la tutela del paesaggio."

Nuova Norma:

"I progetti di fabbricati o interventi ammessi entro le aree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione Provinciale."

La delimitazione delle zone di tutela paesaggistica rimane inalterata ad eccezione di un punto al confine con il Comune di San Lorenzo. Ivi è prevista una **nuova zona di rispetto**. In questo modo viene completata una zona di rispetto che si trova per la maggior parte nel territorio comunale di San Lorenzo. L'obiettivo di questa zona di tutela è di impedire l'edificazione in quel cuneo verde, tra la zona industriale di Brunico e l'abitato di San Lorenzo, così paesaggisticamente strutturante.

Paesaggio naturale

Anche al di fuori dei biotopi si incontrano ancora alcuni lembi di **boschi ripariali** preziosissimi, specialmente lungo l'Aurino e la Rienza, dei quali alcuni vengono anche

inseriti nella cartografia. Queste formazioni boschive rappresentano dei particolari habitat naturali, in cui albergano specie vegetali speciali ed anche una fauna estremamente variegata. Originariamente tutti i corsi d'acqua erano accompagnati da una striscia più o meno larga di vegetazione ripariale, in particolare i settori più pianeggianti. Questa vegetazione è fortemente rimaneggiata, a causa della crescente utilizzazione dei terreni di fondovalle da parte dell'uomo. I popolamenti residui sono oggi in gran parte minacciati da misure di sistemazione lungo le acque scorrenti. A causa dell'abbassamento del letto del fiume e del torrente o della costruzione di dighe e altre opere di sistemazione si toglie acqua alle superfici boschive adiacenti. Ne conseguono modifiche sostanziali alle condizioni di queste stazioni. Spesso non sono più dati i rapporti di reciprocità con le acque scorrenti, necessari per la creazione, ma anche per la conservazione della vegetazione ripariale. Per gli ontaneti ancora esistenti è quindi di importanza esistenziale il mantenimento di condizioni idrologiche ottimali.

La rispettiva norma di tutela va modificata tenendo conto in tal modo anche della legislazione forestale variata nel frattempo.

Norma oggi in vigore:

"L'utilizzazione forestale di tutti gli ontaneti è sottoposta alle norme della legge forestale (R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267)."

Nuova Norma:

"Le aree contrassegnate come "bosco ripariale" rappresentano residui di habitat naturali con una grande biodiversità e molte specie minacciate, sia vegetali che animali. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento di caratteristiche idrologiche ottimali e della vegetazione tipica. Sono vietati cambiamenti di coltura."

Un'altra modifica riguarda la norma di tutela per i **pascoli alberati con larici** già inseriti nel piano paesaggistico. Viene adattata alla norma generalmente applicata nella pianificazione paesaggistica odierna, la quale è stata redatta assieme alle autorità forestali.

Norma oggi in vigore:

"Le aree contrassegnate come "pascoli alberati" sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Nella loro conduzione agro-forestale va portata particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche di pascolo alberato e della disposizione rada dell'alberatura. L'utilizzazione forestale deve limitarsi all'incremento corrente e l'allontanamento delle ceppaie è vietato. Le zone umide non vanno drenate. I progetti di fabbricati o opere ammesse devono essere sottoposte all'esame della II. Commissione provinciale per la tutela del paesaggio."

Nuova Norma:

"Le aree contrassegnate come „pascoli alberati“ sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata particolare attenzione alla cura ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e della particolare copertura. Nel caso di copertura scarsa il prelievo dei larici è consentito solo in presenza di sufficiente rinnovazione del larice stesso. L'allontanamento delle ceppaie è vietato. I progetti di fabbricati o opere ammesse devono essere sottoposte all'esame della II. Commissione provinciale per la tutela del paesaggio."

Di particolare rilevanza paesaggistica ed ecologica sono anche tutti gli habitat acquatici ed umidi.

Dal punto di vista della tutela della natura hanno particolare importanza, quali habitat acquatici, i **torrenti e ruscelli** nonché i **fossi di bonifica** nelle zone agricole. Rappresentano importanti corridoi naturali. Soprattutto nelle zone più fortemente antropizzate la loro

funzione ecologica è però in gran parte fortemente danneggiata (per l'edificazione, il restringimento e il raddrizzamento dei corsi d'acqua, l'inquinamento idrico e le derivazioni d'acqua) e con ciò anche una flora e una fauna legata a queste stazioni. Per gli anfibi, ma anche per altre specie animali (ad es. il gambero d'acqua dolce in pericolo d'estinzione), i torrenti e ruscelli sono habitat insostituibili. Non da ultimo si pensi agli uccelli acquatici che soprattutto durante il periodo della nidificazione e della cova sono molto sensibili ai disturbi. E' anche importante la presenza intatta e spontanea della vegetazione ripariale che rappresenta una parte integrante di qualsiasi corso d'acqua. Per questi motivi tutti i fossi di bonifica – anche se si tratta di brevi tratti che non compaiono nella cartografia – non possono essere incanalati o interrati.

Anche le **zone paludose** sono segnate nella cartografia. Purtroppo, oggi la maggior parte delle zone umide un tempo esistenti è sparita o si è notevolmente ridotta nella sua estensione e non esistono quasi più superfici residue. Le zone umide rivestono molteplici funzioni di ecologia paesaggistica. Esse arricchiscono il paesaggio, ma rappresentano soprattutto degli habitat preziosissimi per molte specie vegetali e animali minacciate. Va citata anche la loro importanza per l'equilibrio idrico a causa della loro azione di serbatoio. Per questi motivi tutte le zone umide, anche se non sono appositamente vincolate, sono degne di essere conservate e non possono venire prosciugate. Nel piano paesaggistico oggi in vigore però non sono previste prescrizioni di tutela per le zone umide.

Le seguenti norme di tutela perciò devono essere aggiunte:

"I corsi d'acqua ed i fossi come habitat acquatici assumono una importante funzione paesaggistico-naturalistica. E' vietato il riempimento e l'intubamento di essi (ad eccezione i punti di soprapassaggi)."

"Le zone umide rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba, il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione."

Monumenti naturali

Ai monumenti naturali già inseriti nel piano paesaggistico del Comune di Brunico ne viene aggiunto un'altro: un "**Eiskeller**" (**ghiacciaia naturale**) **nel bosco a nord di S. Giorgio**, una volta utilizzato come "cella frigorifera" per generi alimentari. Si tratta di un buco di ghiaccio, come se ne riscontrano anche in altre zone dell'Alto Adige e che si localizzano nei ghiaioni ai piedi di alcuni pendii rocciosi. Gli esempi più noti di questo fenomeno naturale sono i buchi di ghiaccio di Appiano.

Tutela degli alberi

Al patrimonio arboreo e, in generale, al verde nelle zone abitate spettano funzioni molto importanti. Lo spazio occupato da insediamenti umani aumenta continuamente e di conseguenza si accresce la necessità di lasciare alla natura il suo spazio anche in tali aree. Le aree verdi rappresentano un habitat per numerose specie vegetali e animali e contribuiscono quindi alla conservazione della biodiversità. Altre funzioni importanti del verde sono la protezione dal vento e da rumori nonché il contenimento del livello di inquinamento (polvere e sostanze nocive). Ogni macchia di verde urbano rappresenta anche terreno non sigillato e quindi contribuisce a salvaguardare il livello della falda freatica e a diminuire il deflusso superficiale dell'acqua piovana. Il verde negli abitati svolge inoltre un importante ruolo dal punto di vista estetico-paesaggistico e in particolare gli alberi ad alto fusto saltano agli occhi. Il verde nelle zone abitate in generale influenza in modo sostanziale la qualità della vita dell'uomo ivi residente, tra i cui bisogni c'è anche un certo contatto con la natura.

Per tali motivi il verde è da trattare con la necessaria precauzione. Per il taglio degli alberi nelle zone abitate, nonché degli alberi da frutto ad alto fusto e quelli ornamentali nel verde agricolo non è previsto il previo nulla osta da parte dell'autorità forestale. In questi casi d'ora in poi deve essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco se le piante hanno raggiunto uno sviluppo in diametro del fusto superiore a 30 cm (misurato all'altezza del petto d'uomo).

Deve essere sottolineato in questa occasione il valore degli alberi da frutto sparsi. I vecchi peri e meli nell'ambito dei paesi o presso masi singoli rappresentano elementi pregievoli del paesaggio coltivato e rivestono una grande importanza paesaggistica. Sono testimonianza di un antico modo di praticare la frutticoltura e in molti casi vi sono fra loro magnifici esemplari, che non risaltano tanto per la loro grandezza, quanto per la loro età, per i tronchi nodosi e la fitta ramificazione. I fiori e frutti sugli alberi sottolineano la loro importanza per il paesaggio. Infine non può essere dimenticata la produzione della frutta (trattandosi di una produzione biologica), che si può avere con cure colturali relativamente limitate.

Il piano paesaggistico già oggi prevede una norma speciale per la tutela di alcuni tipi di alberi. Questa norma dunque viene formulata in modo più generale ed adattata alla legislazione forestale.

Norma oggi in vigore:

"Data la loro importanza per il paesaggio culturale i noci nonchè i vecchi peri e meli con un diametro del tronco che supera i 30 cm, possono essere tagliati solo con l'autorizzazione del sindaco. L'amministrazione provinciale può concedere contributi per il restauro e la conservazione di questi alberi e dei frutteti sparsi nelle aree abitate."

Nuova Norma:

"Qualora per il taglio di piante non sia previsto il previo assegno da parte dell'Autorità forestale secondo l'articolo 14 dell'Ordinamento forestale vigente, nell'intero territorio comunale (all'infuori di frutteti coltivati in maniera intensiva) è richiesta l'autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco se le piante hanno raggiunto uno sviluppo in diametro del fusto superiore a cm 30."

Impianti di risalita e linee ad alta tensione

Viene cancellato il seguente articolo 8:

"La realizzazione di nuovi impianti di risalita o di linee elettriche con tensione oltre i 20.000 volt nonchè condotte sotterranee le quali occupino una striscia di terreno più larga di 5 m durante la fase di costruzione, presuppone la modifica del presente vincolo."

I piani paesaggistici nuovi o rielaborati in genere non prevedono più questo articolo. Gli impianti di risalita vengono cancellati anche dalla cartografia e quindi il piano paesaggistico non deve più essere modificato nel caso di approvazione di impianti di risalita o linee ad alta tensione.